

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2042 del 05/05/2020
Oggetto	VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DAL TORRENTE OZOLA AD USO IDROELETTRICO E OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI PERTINENTI L'IMPIANTO IN COMUNE DI VENTASSO (RE) LOCALITA' LIGONCHIO-CINQUECERRI - IMPIANTO BRIGLIA MEDIA (PRATICA N. 21271/2018 - CODICE PROCEDIMENTO RE10A0022). TITOLARE: GREENER S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2105 del 05/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N.21271/2018

OGGETTO: VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DAL TORRENTE OZOLA AD USO **IDROELETTRICO** E OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI PERTINENTI L'IMPIANTO IN COMUNE DI **VENTASSO (RE)** LOCALITA' **LIGONCHIO-CINQUECERRI – IMPIANTO BRIGLIA MEDIA** (PRATICA N. **21271/2018** - CODICE PROCEDIMENTO **RE10A0022**).

TITOLARE: **GREENER S.R.L.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 2254 del 21 dicembre 2016;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il

Piano Regionale di Tutela delle Acque;

- la DGR 2067 del 14 dicembre 2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CA)
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2012 del 30/12/2013 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 Regolamento Regionale 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

PREMESSO che:

- con Determinazione Regionale n. 2699 in data 22/03/2013 è stata assentita alla comunione d'utenza "Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, Comune di Ligonchio, Comune di Busana, Giorgio Brandoli, Mario Mazzacani, Giuseppe Ravanetti" la concessione per la derivazione di acqua pubblica dal Torrente Ozola per la portata massima di l/s 6.000 e media di l/s 1.571 da destinare all'uso idroelettrico, e per l'occupazione del suolo di demanio idrico pertinente l'impianto, in località Cinquecerri nel comune di Ligonchio (RE) a scadenza 31/12/2015;
- con Determinazione Regionale n. 8045 in data 13/06/2014 è stato riconosciuto il cambio di titolarità della concessione di cui al punto precedente alla ditta GREENER S.r.l. C.F. 03573920364 con sede in Via Anacarsi Nardi, n.2 – Modena (MO);
- con Determinazione Regionale n. 8602 del 09/07/2015 è stato assentito il rinnovo della concessione fino al 31/12/2035;

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 26/10/2016 assunta al protocollo n. PGRE/2016/12101 del 04/11/2016 presentata dalla stessa ditta GREENER S.r.l. C.F. 03573920364 tendente ad ottenere variante non sostanziale alla concessione, per la definizione esatta dell'occupazione delle aree demaniali a seguito dell'avvenuta costruzione dell'impianto idroelettrico Ozola "Briglia Media";
- della dichiarazione assunta al protocollo n. PGRE/2016/13243 del 01/12/2016 con la quale la ditta Greener Srl ha comunicato la fine lavori di costruzione dell'impianto in data 24/11/2016;
- dell'integrazione presentata in data 01/12/2016 ed assunta al protocollo n. PGRE/2016/13551 del 12/12/2016 con la quale la ditta Greener Srl ha trasmesso la seguente documentazione "As Built" dell'impianto:
 - Tav.1 – Briglia Media – Briglia Bassa - occupazione aree demaniali - novembre 2016;
 - Tav.2 – Briglia Media - Opere idrauliche – 24 novembre 2016;
 - Tav.3 – Briglia Media - Opere idrauliche – 24 novembre 2016;
 - Tav.4 – Briglia Media - Tavola sinottica – 24 novembre 2016;
 - Briglia Media - Relazione Tecnica – 24 novembre 2016;
 - Briglia Media - Relazione Tecnica As Built – 24 novembre 2016;

CONSIDERATO:

- che la variante consiste nelle modifiche del progetto definitivo approvato, dovute al recepimento delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione e all'affinamento progettuale in sede di progetto esecutivo, come riepilogato a seguito:
 - è stato eliminato il canale di adduzione (in c.a. diam. mm 2.000) ed è stata prolungata la vasca di carico per addurvi direttamente l'acqua derivata dal canale di presa grigliato ed inoltre sono stati lievemente risagomati il fondo della vasca di carico e lo spigolo in prossimità dell'ingresso in centrale (uno spigolo arrotondato è stato sostituito con spigolo ad angolo retto), per la presenza di substrato roccioso di difficile asportazione e per ridurre i tempi di esecuzione delle opere in alveo attivo riducendo al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena, nonché per migliorare la gestione manutentiva dell'opera;
 - è stata risagomata l'asola di deflusso del DMV da rettangolare a trapezia, al fine di meglio ottemperare a quanto dettato all'art.5 – “Minimo Deflusso Vitale” del disciplinare di concessione, che recita “La risorsa (DMV) dovrà defluire in alveo limitando al massimo l'interferenza strutturale sulla briglia esistente e garantendo una lama d'acqua, la più ampia possibile, sul fronte della briglia”;
 - è stata rifatta la soglia esistente della gaveta di magra, in calcestruzzo pesantemente ammalorato, con nuova soglia rivestita in pietra locale;
 - è stato modificato da rettangolare ad asola il foro posto sul solaio di copertura della centralina, per la migliore movimentazione delle apparecchiature elettroniche;
 - Lo scarico delle ghiaie dalla vasca di carico, inizialmente previsto con tubazione circolare è stato sostituito con tubazione a sezione quadrata di sezione 160x160, completamente interrato (tale modifica si è resa necessaria in considerazione dalla notevole quantità di ghiaie trasportate dal torrente a seguito delle piene verificatesi dall'inizio dell'autunno 2015);
- che, per la tipologia della variante richiesta, l'istanza presentata rientra nella fattispecie delle varianti non sostanziali di cui all'art. 31, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Regionale 41/2001 e non è pertanto soggetta a pubblicazione né condizionata ai pareri di cui all'art. 12, commi 1 e 2 del medesimo Regolamento Regionale;

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po**, di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>)”
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti, assunto al protocollo n. PG/2020/9670 in data 22/01/2020, che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione all'art 10, paragrafo 10.8 a titolo “Occupazione suolo del demanio idrico”;

VERIFICATO:

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO, inoltre:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. e) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che **tale deposito** è stato costituito in data 03/06/2014 da Greener S.r.l., in occasione del cambio di titolarità della concessione a proprio favore, ed integrato in data 14/07/2015 in occasione del rinnovo della concessione, per l'importo complessivo di **€ 2.593,69**;
- che, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 27 del R.R. 41/2001, l'importo del deposito cauzionale originariamente costituito deve essere adeguato a **€ 3.081,14** in ragione dell'aggiornamento del canone annuo dovuto;
- che pertanto, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di **€ 487,45** a integrazione della somma già versata quale cauzione, nonché dell'importo di **€ 3.045,74** quale canone per l'annualità **2020**;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che i canoni di concessione delle pregresse annualità dal 2003 al 2019, risultano regolarmente corrisposti;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2020) risulta regolarmente corrisposto in data 27/04/2020;
- che l'importo, quale integrazione del deposito cauzionale costituito in occasione del rinnovo della concessione, risulta regolarmente corrisposto in data 27/04/2020;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la variante non sostanziale della concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 31 del RR 41/2001;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta GREENER S.r.l. C.F. 03573920364 con sede in Modena (MO) la variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua pubblica dal torrente Ozola nel Comune di Ventasso (RE) località Ligonchio - Cinquecerri da destinare all'uso idroelettrico e per l'occupazione delle aree demaniali pertinenti l'impianto idroelettrico Ozola "Briglia Media", già assentita con Determinazione Regionale n. 2699 in data 22/03/2013, riconoscimento del cambio di titolarità con Determinazione Regionale n. 8045 in data 13/06/2014, rinnovo della concessione fino al 31/12/2035 con Determinazione Regionale n. 8602 del 09/07/2015;
- b) di confermare la quantità d'acqua prelevabile di concessione, pari alla portata massima di l/s 6.000 e media di l/s 1.571 per produrre, con un salto legale di m 5,90 la potenza nominale di kW 90,90 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di confermare la validità della concessione fino al **31 dicembre 2035**;
- d) di dare atto che l'impianto rientra nella tipologia di impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW "che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione

di alveo naturale o sottrazione di risorsa” come definita al punto iii. dell’art.4 comma 3, lettera b) del Decreto MISE 23/06/2016;

- e) di stabilire che per l’annualità in corso (**2020**) l’importo del canone dovuto, in ragione dei ratei mensili pre-variante e post-variante, è pari a **€ 3.045,74**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- f) di fissare in **€ 3.081,14** l’importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall’art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- g) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2013 al 2019, **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria;**
- h) di dare atto che il canone per le **annualità successive al 2020** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell’anno di riferimento**, con le stesse modalità di cui al punto precedente e che **l’importo corrispondente** è soggetto all’adeguamento derivante dall’aggiornamento dei canoni ai sensi dell’art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l’esercizio della derivazione;
- k) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell’utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall’art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall’art. 48 del R.R. n. 41/01;
- l) di dare atto che i succitati precedenti Provvedimenti autorizzativi sono stati registrati, pertanto anche il presente provvedimento è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 cui dovrà provvedere il Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- m) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di ARPAE
- n) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l’originale del presente atto è conservato presso l’archivio informatico dell’amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
 - che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all’Autorità giurisdizionale amministrativa o all’Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione con variante non sostanziale della derivazione di acqua pubblica dal **torrente Ozola – Briglia Media** ad uso **idroelettrico e per l'occupazione di suolo del demanio idrico** in territorio del Comune di **Ventasso (RE)** località **Ligonchio - Cinquecerri** – Titolare: **GREENER S.r.l.**

Art.1

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

1.1 Quantità di acqua derivabile:

- portata massima pari a mc/s 6,000 (l/s 6.000);
- portata media derivabile pari a mc/s 1,571 (l/s 1.571);

1.2 Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

Art.2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

2.1 La risorsa derivata è utilizzata esclusivamente per produrre con un salto legale di m 5,90 la potenza nominale di kW 90,90.

Art.3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

3.1 L'impianto si colloca in un contesto fluviale in cui sono presenti tre briglie in corrispondenza della chiusura del bacino del torrente Ozola, a monte della confluenza nel fiume Secchia, accessibili dall'abitato di Cinquecerri in comune di Ligonchio, denominate da monte a valle, rispettivamente briglia Alta, Media e Bassa.

L'impianto in argomento è in corrispondenza della "Briglia Media".

-Coordinate geografiche UTM 32 (X)= 606701; (Y)= 4910872.

3.2 Il presente disciplinare fa riferimento, come parte integrante e sostanziale allo Studio di impatto Ambientale (SIA) ed al relativo progetto definitivo, assunto dalla Regione Emilia Romagna al prot. n. 312383 del 27 dicembre 2011, con integrazioni assunte al prot. 161731 del 2 luglio 2012 e al prot. n. 211296 del 7 settembre 2012, di cui al Rapporto conclusivo del 23/01/2013. Per ultimo alle seguenti tavole "As Built" trasmesse dalla ditta Greener Srl in data 01/12/2016 ed assunte al protocollo n. PGRE/2016/13551 del 12/12/2016:

- Tav.1 – Briglia Media – Briglia Bassa - occupazione aree demaniali - novembre 2016;
- Tav.2 – Briglia Media - Opere idrauliche – 24 novembre 2016;
- Tav.3 – Briglia Media - Opere idrauliche – 24 novembre 2016;
- Tav.4 – Briglia Media - Tavola sinottica – 24 novembre 2016;
- Briglia Media - Relazione Tecnica – 24 novembre 2016;
- Briglia Media - Relazione Tecnica As Built – 24 novembre 2016;

3.3 Descrizione delle opere di derivazione

L'impianto rientra nella tipologia di impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW "che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa" come definita al punto iii. dell'art.4 comma 3, lettera b) del Decreto MISE 23/06/2016.

- **OPERA DI PRESA A TRAPPOLA**

L'opera di presa e' costituita da un canale in cemento armato, che corre parallelamente alla briglia e in aderenza alla stessa, munito di griglie con fessure strette inclinate ed autopulenti al fine di prelevare la risorsa idrica, evitando l'ingresso di sassi di grosse dimensioni o di rami e foglie.

Tale manufatto presenta una larghezza di circa 150 cm. ed una profondità che aumenta nella direzione della vasca di carico e che varia fra i 150 cm. e i 250 cm. circa. Resta visibile solamente la parte grigliata.

Al centro del canale è stata realizzata un'asola di larghezza 250 cm. ed altezza 25 cm. in modo da creare uno stramazzone in grado di rilasciare il Deflusso Minimo Vitale assegnato (500 l/s). La forma trapezoidale dello scivolo del D.M.V. è stata eseguita al fine di ottemperare la prescrizione del Disciplinare di Concessione che prevedeva che il deflusso minimo vitale bagnasse la superficie più ampia possibile del muro della briglia.

- **VASCA DI CARICO**

E' stata realizzata in continuità con il canale di presa ed ha la funzione di immagazzinare un certo volume di acqua al fine di ottimizzare la regolazione della turbina. Ha forma trapezoidale di dimensioni massime 30 x 7 mt. e profondità media di 3,10 mt. nel primo tratto e 7 mt. nel tratto più profondo antistante l'ingresso in centrale.

- **CENTRALE**

Attraverso un'asola realizzata nella briglia esistente, di dimensioni 360 x 170 cm., l'acqua viene indirizzata, attraverso un canale avente la stessa sezione dell'asola, verso il distributore. Al piano superiore è presente il locale centrale che alloggia la turbina (tipo Kaplan) e tutte le apparecchiature elettriche. L'edificio, interamente realizzato in cemento armato, di forma rettangolare, presenta dimensioni esterne di 12,10 x 9,50 mt. e altezza interna netta di 4 mt. Tale fabbricato, situato in aderenza alla briglia risulta interrato sui 2 lati e solamente la parete con gli accessi ai vani tecnici è posta fuori terra (tale parete è stata rivestita in pietra naturale, come da prescrizioni del disciplinare di concessione).

- **CANALE DI RESTITUZIONE**

L'acqua, una volta attraversato il distributore mette in funzione la turbina e viene convogliata, attraverso un diffusore in lamiera, verso il canale di restituzione, di dimensioni in pianta mt. 3,30x21 circa e scaricata in alveo, immediatamente a valle di un contrafforte facente parte del corpo della briglia. Al fine di garantire la sicurezza del manufatto nello sbocco del canale in alveo è stata inserita una griglia in acciaio, con maglie a passo pari a 10 cm.

- **LUCI E CANALE SGHIAIATORE**

Sono presenti 2 luci per l'allontanamento delle ghiaie e delle sabbie che si depositano durante il funzionamento dell'impianto, entrambe dotate di paratoia automatizzata. Una prima luce è stata ricavata nella briglia al termine del canale di presa ed ha la funzione di eliminare le ghiaie di maggiori dimensioni, mentre una seconda luce sghiaiatrice è stata ricavata al termine della vasca di carico, prima dell'ingresso alla turbina, per eliminare le sabbie e le ghiaie più fini.

- **LINEA ELETTRICA**

Le opere di connessione alla rete sono costituite da un tratto di linea, di lunghezza 15 m, di competenza ENEL che collega la linea MT esistente alla nuova cabina di consegna a servizio delle centrali (Centrale Briglia Media e Centrale Briglia Bassa). Tale cabina, di dimensioni 13 x 2,50 circa è costituita da un locale consegna, da un locale misura e da 3 locali utente.

E' stata poi realizzata una linea elettrica in M.T., completamente interrata, che collega la cabina ai 2 impianti realizzati (Centrale Briglia Media e Centrale Briglia Bassa). Tale linea costeggia la Via Mulino sino all'alveo del torrente, per una lunghezza di circa 600 m (sino all'impianto Briglia Media). Nello stesso bauletto sono stati collocati i corrugati atti ad alloggiare i conduttori delle 2 centrali.

Uno dei corrugati prosegue lungo la pista demaniale che segue l'alveo del torrente sino all'impianto posto a valle (Briglia Bassa).

• **DATI TECNICI DEL GRUPPO DI PRODUZIONE INSTALLATO**

Il gruppo di produzione, posizionato verticalmente, è costituito da una turbina Kaplan che aziona direttamente l'alternatore ed ha una potenza di 278 kW.

La linea d'asse è costituita da 3 supporti: l'alternatore è dotato di supporto di spinta e supporto di guida, la turbina ha un solo supporto di guida.

La turbina Kaplan biregolante, di costruzione Mecamidi Italia srl, è stata realizzata con camera a chiocciola in cemento ed ha una girante di diametro 1200 mm. La regolazione del carico è gestita automaticamente tramite apposito sensore di livello collocato nella vasca di carico.

La turbina è comandata da apposita centralina oleodinamica con due distinti circuiti a pressione diversa per l'azionamento del distributore e delle pale della girante. L'olio è di tipo biodegradabile.

Una paratoia piana di dimensioni 3,60 x 1,70 m, con comando a semplice effetto per l'apertura, e chiusura a gravità, funge da organo di sicurezza ed è installata a monte della turbina, all'imbocco del condotto di alimentazione. L'apertura è comandata a lancio di tensione.

La pulizia della vasca di carico è gestita tramite due paratoie con funzione di sghiaiatrice (1 x 1 m) e di dissabbiatrice (1,5 x 1,5 m) collocate nelle apposite luci sopra richiamate; l'azionamento è a doppio effetto. Le paratoie sono comandate tramite centralina idraulica dedicata.

L'automazione di tutti gli organi della centrale è gestita tramite PLC. Il generatore di tipo asincrono trifase, auto ventilato, isolato in classe F, è realizzato con 9 copie polari per essere calettato direttamente all'albero della turbina con una velocità di 338 giri/min e una potenza di 278 kW.

Nel locale della centrale sono collocati anche i quadri di comando e automazione, oltre al trasformatore elevatore che immette l'energia sulla linea MT.

I servizi ausiliari sono derivati dal trasformatore tramite apposito contatore a defalco.

Nella parte alta del portone è collocato un impianto di ventilazione termostato per limitare il surriscaldamento dell'ambiente.

3.4 Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Art.4

DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Art.5

MINIMO DEFLUSSO VITALE

5.1 Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo a valle della sezione di prelievo (DMV) è fissata in l/s 500, in ottemperanza dei principi generali e dei criteri stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione Consiglio Regionale N. 633 del 22/12/2004 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005.

5.2 La risorsa (DMV) dovrà defluire in alveo limitando al massimo l'interferenza strutturale sulla briglia esistente e garantendo una lama d'acqua, la più ampia possibile, sul fronte della briglia. Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del Torrente Ozola, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

5.3 Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

5.4 Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Art. 6 **SUPERFICI DEMANIALI OCCUPATE E LORO UTILIZZO**

6.1 L'impianto comporta la seguente occupazione di suolo del demanio idrico:

- Canaletta di presa (non assoggettata a canone);	m	33	;
- Canale di restituzione acque a sezione rettangolare della larghezza di m 4,20;	m	20	;
- Canale di scarico dello sghiaiatore a sezione rettangolare della larghezza di m 1,4	m	22	;
- Elettrodotta interrato Ø mm 500	m	13	;
- Vasca di carico	mq	184	;
- Centrale (fabbricato)	mq	114	;
- Area cortiliva della centrale (rettificata da mq 125 a mq 270)	mq	270	;
- Strada di servizio larga m 3	m	20	;

Per maggiori dettagli si rimanda alle Tavole di progetto 01 (integrazione del 26/07/2012) e 02 (integrazione del 26/07/2012) aggiornate dall'elaborato "As Built" Tav.1 – Briglia Media – Briglia Bassa – occupazione aree demaniali – 24 novembre 2016.

Art.7 **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

7.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

7.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art.10, punto 10.10**, del presente disciplinare.

Art.8 **CANONE DELLA CONCESSIONE**

8.1 L'importo del canone annuo dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo del demanio idrico è costituito dalla somma del canone dovuto per l'uso della risorsa idrica (determinato ai sensi dell'art.152, comma 1 lett. e) della LR 3/99 e s.m.i.) a quello dovuto per le occupazioni di suolo del demanio idrico (determinato ai sensi dell'art.20 L.R. 14/04/2004 n. 7 e della D.G.R.18/06/2007 N. 895).

8.2 La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissandone gli importi minimi.

8.3 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

8.4 la regolare corresponsione dei canoni di concessione per il periodo febbraio 2003-febbraio 2016 risulta essere stata verificata in sede di rinnovo della concessione;

8.5 i canoni di concessione per le pregresse annualità dal 2016 al 2019, in base ad un **primo** controllo contabile non risultano essere stati corrisposti, pertanto ne deve essere accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente provvedimento, per gli importi indicati nella tabella riportata a seguito:

Anno/periodo	Importo canone	Interessi legali	Somma
2016 marzo-dicembre	€ 2.260,58	€ 30,72	€ 2.291,30
2017	€ 2.596,28	€ 30,73	€ 2.627,01
2018	€ 2.617,05	€ 27,07	€ 2.644,12
2019	€ 2.653,69	€ 16,21	€ 2.669,90
<i>Totali</i>	€ 10.127,60	€ 104,73	€ 10.232,33

8.6 Ai sensi del comma 1 dell'art.8 della citata L.R. n.2/2015 l'importo del canone annuo 2020, per la derivazione della risorsa idrica a uso idroelettrico ammonta a **€ 1.312,65**;

8.7 Il canone annuo 2020 per l'occupazione di suolo del demanio idrico **pre-variante ammonta € 1.343,69 e post-variante ammonta a € 1.768,49**;

8.8 Complessivamente il canone annuo per il 2020, per la derivazione d'acqua pubblica e l'occupazione di suolo demaniale, ammonta a € 3.081,14 mentre quello **dovuto, frazionato in ragione delle mensilità pre variante e post variante ammonta a € 3.045,74**;

8.9 Il canone d'occupazione di suolo del demanio idrico con l'opera di presa è compreso in quello relativo al prelievo della risorsa idrica, ai sensi della L.R.n.7/2004 art.20 comma 8.

8.10 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

8.11 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna entro il **31 marzo dell'anno di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

8.12 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

8.13 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Art.9 **DEPOSITO CAUZIONALE**

9.1 Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente all'annualità 2020 del canone previsto per la derivazione della risorsa idrica e per l'occupazione di suolo del demanio idrico, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, ammonta a **€ 3.081,14**.

9.2 Quello già costituito in data 03/06/2014 da Greener S.r.l., in occasione del cambio di titolarità

della concessione a proprio favore, ed integrato in data 14/07/2015 in occasione del rinnovo della concessione, ammonta a € 2.593,69 e pertanto l'importo dovuto, quale integrazione della cauzione definitiva è di € **487,45**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del ritiro del presente atto di concessione.

9.3 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

9.4 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Art.10

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

10.1 In ottemperanza a quanto prescritto nel Rapporto finale della Conferenza dei Servizi sull'impatto ambientale in data 23/01/2013, l'impianto idroelettrico e le opere ad esso connesse dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti sia dal PTA, sia dal Piano di Gestione del Distretto Padano si ritiene congruo fissare in 500 l/s il quantitativo di risorsa da lasciar defluire in alveo.
2. Ai sensi dell'art. 38 del PTCP 2010, gli interventi che interessano il sistema forestale boschivo con eliminazione di superfici boscate dovranno essere compensati con il rimboschimento di superfici pari almeno all'estensione di quelle compromesse. Tale intervento compensativo dovrà essere realizzato ove possibile nelle aree interessate dai tagli stessi, oppure con ulteriori piantumazioni in aree limitrofe realizzate utilizzando specie autoctone certificate adatte all'ambiente igrofilo.
3. Nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.
4. Si prescrive di non realizzare la scala di risalita pesci.
5. L'utenza dovrà essere esercitata rispettando le seguenti caratteristiche:
portata massima pari a $Q_{max} = 6,00$ mc/s
portata minima pari a $Q_{min} = 1,01$ mc/s
portata media derivabile = 1.571 l/s
quota presa = 583 m s.l.m.
quota restituzione = 577,0 m s.l.m.
salto legale = 5,90 m
potenza nominale = 90,90 kW
Quantitativo da lasciar defluire in alveo (DMV)= 500 l/s.
6. La risorsa (DMV) dovrà defluire in alveo limitando al massimo l'interferenza strutturale sulla briglia esistente e garantendo una lama d'acqua, la più ampia possibile, sul fronte della briglia.
7. Si ricorda che il progetto dovrà rispettare le normative vigenti in materia antisismica.
8. Lo scavo dovrà essere richiuso nel più breve tempo possibile, evitando di condurre i lavori durante periodi piovosi. La trincea di scavo non dovrà facilitare l'infiltrazione delle acque superficiali nel sottosuolo. I lavori dovranno essere condotti in modo da evitare l'indebolimento del versante in corrispondenza dei corpi di frana cartografati. Qualora al momento dei lavori si dovesse riscontrare l'esistenza di ulteriori nuovi franamenti in atto sul versante, il progetto andrà rivalutato individuando eventualmente un nuovo tracciato o attuando misure compensative (es: opere di consolidamento). Resta inteso che il richiedente sarà responsabile per gli eventuali effetti negativi dei lavori sulla stabilità del versante.
9. L'approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all'area di realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto.
10. Gli eventuali materiali in esubero che dovessero risultare dai lavori di scavo dovranno essere gestiti conformemente alla vigente disciplina in materia di rifiuti.

11. La dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi. Per il ripristino delle aree di cantiere andrà utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica.
12. Per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Ligonchio, all'ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Emilia Romagna; nonché dovrà comunicare al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po e alla Provincia di Reggio Emilia la data di ultimazione dei lavori, e di trasmettere la certificazione attestante che l'impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato col presente atto.
13. In caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell'impianto, i proponenti titolari sono tenuti a presentare alla Provincia di Reggio Emilia e al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po l'adeguamento del progetto degli interventi di dismissione, ripristino, reinserimento e recupero ambientale dei luoghi.
14. Sarà cura della ditta adottare i provvedimenti necessari ad evitare danni alla derivazione ad uso e consumo umano presente nell'area in cui si realizzerà l'elettrodotto.
15. Trattandosi di opere articolate, eseguite su manufatti esistenti, si ritiene che la realizzazione delle stesse debba essere formalmente autorizzata e verificata in corso d'opera previa presentazione al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po di progetto esecutivo nel quale dovranno essere recepite le seguenti prescrizioni:
 - lo sbocco dei manufatti di restituzione dell'acqua derivata dovranno essere realizzati in modo da lasciare completamente libera la luce delle gavete e spostati verso valle entro una distanza massima di m 20,00 dal lato di valle della briglia;
 - in corrispondenza della zona di imposta dei manufatti ospitanti le centraline dovranno essere realizzate adeguate sottofondazioni alle spalle in sinistra: non essendo individuata la quota di imposta delle briglie esistenti la realizzazione delle sottofondazioni sarà concordata e disposta in corso d'opera da personale del Servizio intestato;
 - nella zona a fronte dei canali di restituzione in sponda destra dovranno comunque essere sempre realizzate opere di difesa spondale;
 - tutti i manufatti di nuova realizzazione dovranno essere rivestiti con muratura di pietrame mentre gli interventi sulle gavete e sulle opere esistenti dovranno essere completati con il ripristino o la nuova realizzazione dei rivestimenti esistenti; in caso la ditta concessionaria preveda di utilizzare materiale presente in alveo dovrà in sede di progettazione esecutiva provvedere alla quantificazione dello stesso;
 - gli attraversamenti previsti nel corpo centrale e sulle spalle delle briglie in corrispondenza dei manufatti di scarico ghiaia e delle condotte di derivazione dovranno essere adeguatamente rinforzati anche con cerchiature o altre tecniche concordate ed approvate dal Servizio concedente in relazione alla natura ed alla consistenza dei manufatti esistenti;
 - per quanto attiene l'elettrodotto di nuova realizzazione si prescrive una profondità non inferiore a m 1,00 dal piano campagna e la posa di adeguata segnaletica posizionata a lato della condotta in prossimità del versante;
16. Resta inteso che l'Amministrazione Regionale concedente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti che dovessero verificarsi in dipendenza della presente concessione, restando il concessionario stesso unico responsabile e custode.
17. Dovrà essere sempre garantito al personale dell'amministrazione concedente l'accesso con ogni mezzo alle opere in concessione per procedere a vigilanza sull'utilizzo della concessione e sul buon regime delle acque; l'accesso alle aree e l'utilizzo delle piste di servizio dovrà comunque essere garantito anche a mezzi d'opera e personale espressamente incaricato o autorizzato dall'amministrazione concedente.

18. A tal fine copia delle chiavi di eventuali dispositivi di chiusura degli accessi dovranno essere consegnati al servizio intestato; dovranno inoltre essere comunicati i recapiti del personale presente in zona eventualmente incaricato della manutenzione e/o della custodia delle opere in concessione.
19. Siano minimizzate al massimo le modifiche dell'ambiente naturale in fase di cantiere e di esercizio.
20. Dovranno essere attuate tecniche di rinaturalizzazione e reinverdimento in tutte le zone oggetto di intervento e comunque ove necessari.
21. Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati e dei rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere, evitando la creazione e lo spargimento di accumuli permanenti in loco.
22. I tempi di costruzione delle opere dovranno essere il più possibili brevi.
23. La Società proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione, e ad ARPA Sez. Prov.le di Reggio Emilia, apposito programma di monitoraggio finalizzato alla verifica degli impatti derivanti dall'esercizio dell'impianto sull'ecosistema fluviale.
24. I dettagli del piano di monitoraggio andranno sottoposti all'approvazione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, in accordo con ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia, antecedentemente all'avvio dei lavori di costruzione. Come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1793/2008, le risultanze di detto monitoraggio dovranno essere trasmesse periodicamente alla Regione, ad ARPA e alle Province interessate.
25. Qualora, a seguito del monitoraggio di cui al punto precedente, si riscontrasse che la derivazione in oggetto compromette il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità previsti per il corpo idrico interessato, la società dovrà provvedere ad adeguare i quantitativi da lasciar defluire in alveo, secondo le disposizioni della Regione Emilia Romagna.
26. Inoltre, la società dovrà porre in essere appositi misuratori delle portate derivate e rilasciate, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 152/06. Il progetto esecutivo di tali strumenti dovrà essere presentato, antecedentemente all'entrata in esercizio, per l'approvazione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna.
27. Per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
 - realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all'uscita dai cantieri;
 - asfaltatura delle piste di cantiere in prossimità degli accessi sulla viabilità locale garantendone l'eventuale ripristino alla condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione d'uso;
 - utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
 - delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali a possibile diffusione di polveri;
 - utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
 - obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
 - utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l'impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità;
 - predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;
 - al fine di evitare fenomeni di inquinamento dovuti a sversamenti accidentali di oli o combustibili, all'interno dell'area di cantiere dovrà essere individuata un'apposita zona

impermeabilizzata da destinare ad area di rifornimento e ricovero dei mezzi, munita di pozzetto di disoleatura a monte del recapito delle acque meteoriche; eventuali stoccaggi di oli e idrocarburi dovranno essere realizzati con serbatoi fuori terra, dotati di vasca coperta per il contenimento di eventuali sversamenti, di capacità almeno pari a 1/3 della capacità totale di stoccaggio;

- predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazioni di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
- i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento; eventuali lavaggi delle autobetoniere effettuati all'interno del cantiere, dovranno essere raccolti e smaltiti come rifiuto, presso centri di trattamento autorizzato.

28. Per i lavori in alveo e per le operazioni di getto dei calcestruzzi, dovrà essere preventivamente avvisata ARPA Sezione provinciale di Modena che ha la competenza dei monitoraggi sul fiume Secchia, al fine di organizzare i campionamenti delle stazioni poste a valle della confluenza del Torrente Ozola in Secchia.

29. Per il funzionamento della turbina, dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovrà essere inviata preventivamente ad ARPA e AUSL territorialmente competenti, per l'approvazione dell'uso, copia delle schede tecniche degli stessi lubrificanti.

30. Nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le caratteristiche chimiche dell'acquifero e del corso d'acqua superficiale interessati.

31. Dovrà essere stipulata una Convenzione tra il proponente e la Provincia di Reggio Emilia per la gestione della fauna ittica. In particolare:

- le modalità di realizzazione degli interventi riguardanti il recupero l'ittiofauna prima dell'inizio cantiere dovranno essere concordate con congruo anticipo con l'ufficio Caccia Pesca e Vigilanza della Provincia di Reggio Emilia, il quale applicherà la delibera n.308/2011 riguardante gli indennizzi e il recupero di fauna ittica;
- i proponenti dovranno presentare all'Ufficio Caccia Pesca e Vigilanza prima dell'inizio cantiere una relazione ittologica completa ed aggiornata dei tratti sottesi agli impianti (almeno 200 metri a monte e a valle di ogni impianto) al fine di stipulare la convenzione per la gestione della fauna ittica.

10.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

10.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

10.4 Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza, **entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento**.

10.5 Stato delle opere - La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del

suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

10.6 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla Provincia di competenza.

10.7 Conservazione asta fluviale - La ditta concessionaria si impegna a realizzare le opere in previsione con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. A gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle opere esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena.

I lavori in alveo devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena.

L'alveo, dopo l'ultimazione dei lavori, deve essere ripristinato e profilato secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

10.8 Occupazione suolo del demanio idrico – La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.);
- Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ente competente in materia idraulica;
- Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l' ARPAE – SAC concedente si riserva il diritto di modificare la

superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

- Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell' ARPAE – SAC concedente;
- Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale della ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o al personale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, nonché agli addetti al controllo ed alla vigilanza;
- L'ARPAE – SAC concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.
- Prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico - Le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, che si recepiscono nel presente disciplinare sono le seguenti:
 1. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione delle aree, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.
 2. il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Torrente Ozola in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.
 3. In caso si rendano necessari interventi di straordinaria manutenzione che comunque incidono sulla morfologia del corso d'acqua e/o sul deflusso delle acque, la ditta concessionaria dovrà ottenere preventivamente specifica e formale autorizzazione da parte del medesimo Servizio Area Affluenti Po – sede di Reggio Emilia.
 4. Il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, un cartello con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa.

10.9 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

10.10 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati secondo le disposizioni di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente, sentita l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, ne dispone il procedimento d'ufficio all'esecuzione dei lavori,

ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

10.11 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

10.12 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

10.13 Il mancato rispetto alle prescrizioni contenute nel presente articolo è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

Articolo 11 **Sanzioni**

11.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

11.2 L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 12 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

12.1 Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

12.2 è a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

12.3 è ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

GREENER S.r.l.

F.to Giorgio Brandoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.